DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1975

relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone colpite dalle difficoltà dell'occupazione

(75/459/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i capi di governo riuniti a Parigi il 9 e il 10 dicembre 1974 hanno ritenuto che occorra mettere in atto un'azione vigorosa e coordinata a livello comunitario nel settore dell'occupazione ; che essi hanno anche fatto presente che il Consiglio esaminerà al momento opportuno alla luce dell'esperienza e tenendo conto dei problemi delle regioni e delle categorie di lavoratori più colpiti dalle difficoltà dell'occupazione, se e in quale misura sia necessario aumentare i mezzi del Fondo sociale ;

considerando che la situazione dell'occupazione dei giovani di età inferiore ai 25 anni disoccupati o alla ricerca di un impiego mette in evidenza la necessità di un'azione comune specifica per meglio assicurare l'adattamento dell'offerta e della domanda di manodopera all'interno della Comunità ;

considerando che occorre anche che il Consiglio deliberi ancora entro la fine del 1975 sulla concessione del contributo del Fondo sociale a favore delle persone occupate o precedentemente occupate nei settori che risentono particolarmente dello squilibrio dell'occupazione connesso alla recessione, tenuto conto delle regioni maggiormente colpite dalle difficoltà dell'occupazione,

DECIDE :

Articolo 1

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo sociale, a norma dell'articolo 4 della decisione 71/66/CEE, le operazioni specifiche volte a facilitare l'occupazione e la mobilità geografica e professionale dei giovani di età inferiore ai 25 anni, disoccupati o alla ricerca di un impiego.

2. Viene data la precedenza alle operazioni specifiche volte a facilitare l'occupazione e la mobilità geografica e professionale dei giovani di età inferiore ai 25 anni ricerca di un primo impiego.

Articolo 2

Le operazioni di cui all'articolo 1 devono concorrere all'attuazione di programmi coerenti con gli obiettivi economici e sociali perseguiti dalla Comunità. Tali programmi devono porre in evidenza il contesto economico delle azioni che organizzano e devono precisarne le finalità ed i mezzi.

Articolo 3

Possono costituire oggetto del contributo del Fondo sociale, ai sensi della presente decisione, le provvidenze il cui elenco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2397/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/74 (4).

Articolo 4

Entro il 30 novembre 1975 il Consiglio delibererà su una proposta della Commissione, presentata ai sensi dell'articolo 4 della decisione 71/66/CEE intesa a facilitare la mobilità geografica e professionale delle persone occupate o precedentemente occupate nei settori che risentono particolarmente dello squilibrio dell'occupazione connesso alla recessione, tenuto conto delle regioni maggiormente colpite dalle difficoltà dell'occupazione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile ad operazioni il cui progetto sia stato approvato dalla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente decisione, fatta salva l'applicazione dell'articolo 11 della decisione 71/66/CEE.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

---

(1) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
(2) GU n. C 128 du 9. 6. 1975, pag. 9.
(3) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 58.
(4) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 1.